

Le definizioni di occupazione secondo il Sec95

Le definizioni di occupazione utilizzate in contabilità nazionale corrispondono a quelle adottate a livello internazionale e armonizzate sotto tutti gli aspetti con i concetti contenuti nelle direttive internazionali in materia di contabilità nazionale (Sna93 e Sec95) e con le definizioni e le nomenclature utilizzate in molte altre statistiche socio-economiche sull'occupazione.

La corretta comparazione degli aggregati economici a livello territoriale, settoriale e istituzionale è garantita, in particolare, dall'utilizzo di definizioni coerenti con il sistema riguardo alle definizioni sull'input di lavoro cui gli aggregati economici sono rapportati. Le principali definizioni adottate riguardano gli occupati interni, le posizioni lavorative, le unità di lavoro (o equivalenza a tempo pieno) e le ore lavorate.

Per **occupati interni** si intendono tutte le persone, dipendenti e indipendenti, che esercitano un'attività di produzione, come definita dal sistema dei conti, sul territorio economico del paese. Nel concetto di occupato sono incluse le persone temporaneamente non al lavoro, che mantengono un legame formale con la loro posizione lavorativa, ad esempio, la garanzia di riprendere il lavoro o l'accordo circa la data di una sua ripresa. I lavoratori in cassa integrazione guadagni rientrano in questa tipologia di occupati. La definizione di occupazione interna differisce dal concetto di occupazione nazionale. Nella prima sono esclusi i residenti che lavorano presso unità di produzione non residenti sul territorio economico e sono, invece, inclusi i non residenti che lavorano presso unità di produzione residenti. Il concetto di occupazione nazionale, al contrario, comprende tutte le persone residenti occupate in unità produttive sia residenti sia non residenti, escludendo le persone non residenti che lavorano sul territorio nazionale. Il concetto di occupazione insito nell'indagine sulle Forze di lavoro è assai prossimo a quello di occupazione nazionale. La piena armonizzazione della definizione di occupazione della suddetta indagine a quella di contabilità nazionale comporta, oltre al passaggio al concetto di "interno", anche l'inclusione degli occupati dimoranti in convivenze e dei militari di leva che, pur partecipando al processo di produzione del reddito, sono esclusi dal campo di osservazione dell'indagine.

La **posizione lavorativa** è definita come un contratto di lavoro, esplicito o implicito, tra una persona e un'unità produttiva residente finalizzato allo svolgimento di una prestazione lavorativa contro corrispettivo di un compenso. Le posizioni lavorative rappresentano, quindi, il numero dei posti di lavoro dati dalla somma delle prime posizioni lavorative e delle posizioni lavorative plurime, indipendentemente dal numero di ore lavorate.

Ai fini della misura dell'input di lavoro come fattore della produzione, il Sistema Europeo dei Conti (Esa95) suggerisce di stimare il numero complessivo delle **ore lavorate** in qualità di lavoratore dipendente o indipendente, in ciascuna delle posizioni lavorative attive nel sistema produttivo. Secondo le norme fissate dall'Ilo, il totale delle ore effettivamente lavorate comprende le ore lavorate nel normale orario di lavoro e le ore lavorate in aggiunta al normale orario di lavoro, siano esse retribuite o non retribuite, mentre sono escluse le ore retribuite ma non lavorate (per ferie, malattia, o qualsiasi altra causa di assenza dal lavoro).

In aggiunta (o in alternativa) al calcolo delle ore lavorate il Sec95 prevede la possibilità di stimare il numero delle **unità di lavoro**. Queste ultime rappresentano il numero di posizioni lavorative riportate ad unità equivalenti a tempo pieno. L'insieme delle unità di lavoro è ottenuto sommando alle posizioni lavorative a tempo pieno, le posizioni lavorative svolte a tempo ridotto (principali e secondarie) ricondotte in unità a tempo pieno. Le posizioni lavorative a tempo ridotto sono trasformate in unità di lavoro tramite coefficienti ottenuti dal rapporto tra le ore effettivamente lavorate in una posizione lavorativa non a tempo pieno (attività di secondo lavoro, part-time) e le ore lavorate nella stessa attività economica in una posizione a tempo pieno. Le posizioni lavorative dei lavoratori temporaneamente collocati in cassa integrazione guadagni sono ricondotte a tempo pieno escludendo dalle unità di lavoro complessive, le unità equivalenti a tempo pieno corrispondenti alle ore di cassa integrazione impiegata dal sistema produttivo.